

**SCHWEIZER PRESSERAT
CONSEIL SUISSE DE LA PRESSE
CONSIGLIO SVIZZERO DELLA STAMPA**

Dominique von Burg, presidente
62 rte de Drize
1227 Carouge
dominique@von-burg.com

Relazione annuale 2015 del Consiglio svizzero della stampa
Al Consiglio di fondazione secondo l'art. 21 del Regolamento del CSS

Nel 2015 il Consiglio della stampa ha pubblicato due prese di posizione di propria iniziativa, in quanto attinenti a questioni importanti cui la professione era confrontata: uno circa l'accesso alle fonti dell'informazione nelle procedure giudiziarie, l'altro circa il rischio crescente di mischiare il lavoro redazionale e la promozione commerciale.

Intitolata « Restrizioni al lavoro dei giornalisti e altri ostacoli alla pubblicità della giustizia » la Presa di posizione 25/2015 può essere ritenuta una pietra miliare. Di fatto, oltre a pubblicarla sul sito Internet come si fa di solito, il Consiglio l'ha recapitata a varie autorità giudiziarie del nostro Paese. A parte qualche critica isolata, il documento ha suscitato reazioni positive. Inoltre, la Conferenza dei procuratori pubblici della Svizzera ha deciso di darle seguito, formando una commissione incaricata di mettere d'accordo le disposizioni che, nei diversi cantoni, precisano le modalità di consultazione di determinati documenti. L'altra questione su cui il Consiglio della stampa ha deciso di intervenire direttamente concerneva un inserto di informazioni fiscali pubblicato dal quotidiano « 24 Heures », in cui il rapporto tra contributo redazionale e la parte dovuta all'ufficio delle contribuzioni non risultava chiaramente (più avanti chi legge trova il contenuto delle due prese di posizione).

Dopo il moderato rallentamento registrato l'anno scorso, l'attività del Consiglio della stampa ha ripreso l'abituale velocità di crociera, con 84 reclami ricevuti e 60 prese di posizione decise. Un ringraziamento particolare va alla nostra direttrice, Ursina Wey, anche per l'attività che svolge di ricerca di fondi e l'impegno di rappresentanza sia in campo nazionale sia internazionale.

Prima di passare alla consueta analisi dei reclami e delle prese di posizione vorrei sottolineare che l'obbligo per le redazioni di dare notizia almeno brevemente delle prese di posizione che le riguardano non ha trovato ancora un'applicazione soddisfacente. Nel 2015 il gruppo « Blick » (cinque volte !), la « Basler Zeitung », « laRegion » e il « Giornale del Popolo » hanno omesso di informare i loro lettori circa le carenze in fatto di deontologia constatate dal Consiglio della stampa. È mia intenzione sottoporre di nuovo la questione all'esame del Consiglio di fondazione.

I. Numero dei reclami, decisioni, casistica delle violazioni

Su 84 reclami registrati in entrata nel 2015, due sono stati ritirati. Su 60 decisioni pronunciate, due terzi (41) sono state decise dalla presidenza, 19 dalle tre camere del Consiglio. Ricordo che la presidenza non demanda alle camere reclami che non presentano fattispecie nuove rispetto a pronunzie precedenti. La presidenza si occupa pure, salvo eccezioni, dei reclami su cui il Consiglio non entra in materia.

Per la metà delle prese di posizione pubblicate (30) la conclusione è stata di non entrata in materia: più spesso per la manifesta infondatezza del reclamo, tre volte perché una procedura parallela era stata avviata presso la giustizia ordinaria o presso l'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR); in due casi perché la fattispecie esulava dalla competenza del Consiglio. C'è stato anche un reclamo presentato fuori tempo massimo e in un caso si è potuto constatare che la redazione aveva messo in opera nel frattempo rimedi sufficienti. In cinque altri casi la «non entrata in materia» non è stata oggetto di una presa di posizione formale bensì puramente notificata al reclamante. Salvo eccezioni, sarà questa la modalità destinata a valere in avvenire circa i reclami sui quali il Consiglio non entra in materia, conformemente a una revisione del regolamento (art. 11 al. 3) introdotta nel corso dell'anno.

Delle rimanenti 30 prese di posizione, più della metà risultano respinte (16). Dodici reclami sono stati accolti *in toto* o in parte. Una violazione addizionale è stata constatata in uno dei due casi su cui il Consiglio si è pronunciato autonomamente. L'ultimo parere risulta concretato in una serie di raccomandazioni.

II. Motivi di reclamo e di violazione

1. Motivi di reclamo

Come l'anno scorso, tre sono stati i punti della « Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista » più toccati nei reclami.

- Anzitutto la Cifra 3 : 36 volte per omissione di elementi d'informazione (12), il trattamento delle fonti (8), l'omissione del dovere di ascolto in caso di addebiti gravi (6), le illustrazioni (5), la deformazione di una notizia (3), il montaggio (1), la mancata verifica di un'informazione (1).

- In seguito, la Cifra 7 : 33 volte, per abuso nella menzione dei nomi (10), mancato rispetto della sfera privata (10), accuse anonime o infondate (7), mancato rispetto della presunzione di innocenza (5), minorenni (1).

- In terzo luogo (27 reclami) per violazioni alla Cifra 1 (rispetto della verità).
Gli altri punti della « Dichiarazione » toccati dai reclami, sono stati, nell'ordine:

- la Cifra 8, 19 volte : discriminazione (10), dignità delle persone (9)
- la Cifra 5, 17 volte : dovere di rettifica (11) le lettere dei lettori (5), la firma sotto i commenti *online*
- la Cifra 2, 4 volte: il pluralismo delle opinioni (2), la distinzione tra cronaca e commento (1), la dignità professionale (1)
- la Cifra 4, 4 volte : metodi sleali di ricerca (2), abuso di un colloquio di ricerca (2)
- la Cifra 10 : 3 volte : la separazione tra testo redazionale e pubblicità (1), la separazione tra testo redazionale e pubblicità (1), articoli *life style* (1).
- la Cifra 1a della Dichiarazione dei diritti (Indiscrezioni) è stata evocata in un caso.

Va menzionato anche un reclamo particolare : l'accusa formulata da un giornale a un comune per intralcio all'informazione. Il Consiglio della stampa non ha ancora deciso se e come entrare in materia.

2. Motivi delle violazioni

Quanto al motivo, le violazioni constatate nel 2015 dal Consiglio della stampa si ripartiscono come segue :

- 6 violazioni della Cifra 7 della « Dichiarazione »: due per mancato rispetto della sfera privata, due per identificazioni abusive, due per violazione del principio della presunzione di innocenza.
- 4 violazioni riguardano la Cifra 1 (ricerca della verità)
- 3 violazioni la Cifra 3 : per la soppressione di elementi essenziali dell'informazione (2) e per il trattamento delle fonti (1).
- 2 violazioni della Cifra 5 : una circa il dovere della rettifica, una circa commenti anonimi sull'*online*.
- 1 violazione della Cifra 4 : abuso della conversazione a fini d'inchiesta.
- 1 violazione della Cifra 10 : separazione tra testo e pubblicità.

III. Alcune prese di posizione significative

In democrazia, la pubblicità del processo è fondamentale

La pubblicità del processo è uno degli elementi fondanti di una giustizia democratica. Vi sfuggono tuttavia in sempre maggior numero talune procedure semplificate e ordinanze penali. Rilevando in questa evoluzione un pericolo per la libertà dell'informazione, il Consiglio della stampa ha deciso di sottoporre a studio la questione, in particolare con l'audizione di esperti. Si è constatato che i casi di messa fuori gioco delle corti, e perciò del pubblico, aumentano in numero tale da assegnare ai giornalisti più importante, che non può tuttavia venire svolto senza un accesso il più semplice possibile agli atti d'accusa, ai giudizi, agli abbandoni e ad altre decisioni importanti, compresa la consultazione degli atti quando è in gioco un singolo caso importante. Il Consiglio chiede perciò che i termini fissati siano più estesi e resi uniformi, che si rinunci alle note spese proibitive per consultare gli incarti e che «tribunali e pubblici ministeri instaurino un minimo di trasparenza, per esempio consentendo un accesso facilitato via Internet alle informazioni. Il Consiglio della stampa denuncia inoltre le restrizioni agli accrediti e sottolinea come le condizioni relative ai contenuti debbano rispettare da parte delle autorità un'estrema riserva. Imporre ai giornalisti limitazioni circa il contenuto del loro lavoro contravviene alla libertà di informazione e di stampa garantita dalla Costituzione (Presa di posizione 25/2015).

Dev'essere evidente chi è il responsabile di un supplemento preparato da un'autorità fiscale

« 24heures » pubblica un inserto informativo circa un progetto di riforma della fiscalità delle aziende, in testa al quale si precisa che è opera dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni. Un membro del Consiglio della stampa solleva un'eccezione: non solo non vi si dà la parola agli avversari del progetto governativo ma da alcuni elementi della pubblicazione emerge un'incertezza quanto alla responsabilità del giornale. Per esempio, malgrado la scritta citata, in prima pagina figurano una vignetta realizzata dal disegnatore abituale del quotidiano e un « editoriale » firmato dal direttore, che infine si firma anche come responsabile dell'inserto. La confusione è evidente! Entrando in materia *motu proprio*, il Consiglio della stampa constata che effettivamente l'avviso dei contrari non è riferito, e pure evidenti sono le incertezze circa il ruolo svolto dalla redazione. Una tale confusione non è ammissibile: il pubblico ha il dritto di sapere chi è il responsabile di una pubblicazione. Circa l'esclusione del parere degli oppositori, invece, il Consiglio rileva che è diritto di un giornale pubblicare un inserto informativo anche unilaterale (45/2015).

L'autore di un delitto gravissimo e di forte impatto popolare diviene per ciò stesso «persona pubblica»

Tutti ricordano l'enorme impatto mediatico che ebbe la catastrofe dell'aereo della

« Germanwings » schiantatosi contro un picco delle Alpi francesi. Una lettrice presenta un reclamo al Consiglio della stampa: non era lecito, a suo parere, al « Tages-Anzeiger » e alla « NZZamSonntag », pubblicare il nome del co-pilota, sia pure a quel momento già fortemente sospettato di aver causato volontariamente la caduta dell'aereo e la morte di 149 persone. Su questo punto, il Consiglio della stampa svizzero e il Consiglio della stampa della Germania sono giunti a un'identica conclusione, respingendo due reclami (pressoché uguali) presentati, per la ragione che l'interesse pubblico era in quel caso predominante. L'autore di un crimine così grave diviene *ipso facto* persona pubblica, perché l'accaduto è di una rilevanza pubblica evidente. Il diritto del pubblico all'informazione prevale, in tal caso, sulla protezione della sfera privata dell'autore. Le redazioni sono però tenute a valutare di caso in caso se la menzione del nome è compatibile con la deontologia professionale. Il fatto che altri media pubblicino il nome o che sia reso pubblico dagli inquirenti, per esempio, non dispensa le redazioni dal porsi il problema. Secondo l'autrice del reclamo, sarebbe stata violata anche la presunzione di innocenza. Anche questo addebito il Consiglio lo nega, la colpevolezza del pilota essendo stata solo ipotizzata, dai due giornali. La « NZZamSonntag », per esempio, scrive che il co-pilota « ha con tutta probabilità intenzionalmente provocato » la catastrofe; il « Tages-Anzeiger » attribuisce questo dato alle dichiarazioni di un procuratore pubblico. Da quanto pubblicato, il lettore non è autorizzato a dedurre che sia la conclusione dell'inchiesta. I due giornali non hanno dunque violato la presunzione di innocenza (42/2015).

La prima presa di posizione riguardante un articolo in rete

Era la prima volta che il Consiglio della stampa si pronunciava su un articolo pubblicato soltanto sulla rete, come a sottolineare che la sua competenza si estende ad ogni prodotto giornalistico, indipendente dal veicolo usato per la pubblicazione. Il portale Internet « watson.ch » riferiva di una utente di Twitter indotta a chiudere il suo sito e ad aprire una procedura giudiziaria perché il proprio nome era stato apposto sulla rete sociale da un giornalista, suscitando un piccolo putiferio. L'utente si rivolgeva al Consiglio precisando che l'articolo riguardava una procedura penale in corso, su cui ella non poteva esprimersi proprio perché era ancora pendente. « watson.ch » avrebbe dunque violato la sua sfera privata. Il Consiglio della stampa respinge il reclamo. Il fatto di citare l'apertura di una causa penale non è riprensibile per sé, anche se ancora in corso; inoltre, l'utente si era rifiutata di dare la sua versione dei fatti, come il portale le aveva offerto. Corretto anche che come fonte si utilizzasse per una parte le dichiarazioni del giornalista che aveva sollevato il caso, per un'altra l'opinione della donna quando su Facebook spiegò il motivo della disdetta data a Twitter (41/2015).

I commenti online devono per principio essere firmati.

Un lettore di Neuchâtel deplora che « L'Express » e « L'Impartial » abbiano preso l'abitudine di pubblicare una selezione di commenti postati sul sito di discussione *online*, nella maggior parte dei casi limitandosi a firmarli con uno pseudonimo. Il direttore si giustifica: i commenti erano evidentemente firmati, la redazione ne conosce gli autori, in generale poi sono « moderati » dalla redazione. Il Consiglio della stampa tuttavia accetta il ricorso, ricordando

una sua precedente presa di posizione (52/2011) sui commenti in rete, in cui era detto chiaramente che devono, salvo eccezioni, essere seguiti dalla firma. Va aggiunto che « Arcinfo » e i due quotidiani hanno spontaneamente modificato la gestione dei commenti in linea secondo le indicazioni del Consiglio della stampa (37/2015).

In certi casi la diligenza impone che si aspetti a pubblicare una notizia

Tele M1 riferiva di una giovane recatasi al pronto soccorso dell'ospedale di Soletta lamentando forti dolori all'addome. Senza aspettare la fine della visita, la paziente si era fatta trasferire in un ospedale di Berna, dove la notte stessa fu operata d'urgenza per un'occlusione intestinale acuta. Il servizio consisteva essenzialmente nelle dichiarazioni della giovane e di sua madre, riportate senza presa di distanza, e rimproverava ai medici solettesi di non avere preso sul serio le condizioni della giovane, con conseguenze che avrebbero potuto esserle fatali. Dal servizio si ritrae l'impressione che i responsabili dell'ospedale non abbiano voluto prendere posizione, mettendo avanti il segreto professionale. In realtà, al momento della trasmissione la paziente stessa non li aveva ancora esentati dal farlo valere: una circostanza che avrebbe perlomeno dovuto essere riferita. Anzi – secondo il Consiglio della stampa – vista la gravità degli addebiti, il dovere di diligenza avrebbe dovuto indurre i giornalisti ad aspettare la presa di posizione degli ospedali. Il giudizio negativo è esteso alla « Solothurner Zeitung », che le informazioni di Tele M1 ha ripreso senza approfondire la ricerca e senza precisare il motivo per cui gli ospedali non si erano ancora pronunciati (51/2015).

La menzione del nome è giustificata se vi è un rapporto tra la funzione pubblica rivestita e i fatti incriminati

« Maestro recidivo »: era il titolo della notizia con cui « la Regione Ticino » riferiva del caso di un insegnante nuovamente accusato di vie di fatto a danno dei suoi allievi. La persona aveva già dovuto rispondere alla giustizia per le stesse ragioni nel 2010 e nuove testimonianze di genitori lo avevano di nuovo accusato, al punto che l'autorità comunale aveva deciso di sospenderlo dall'insegnamento per tre mesi. Del docente il giornale pubblicava il nome e la foto. Questi ha chiesto al Consiglio della stampa di accertare una violazione della presunzione di innocenza, visto che i fatti erano ancora *sub judice*. Il Consiglio della stampa, in questo distanziandosi dal parere della redazione, non ritiene motivo sufficiente per l'identificazione il fatto che in passato egli avesse rivestito una funzione politica elettiva. Si giustifica invece per un'altra ragione: è la funzione che occupa, come docente, che è pubblica. Il titolo « Maestro recidivo », tuttavia, costituisce violazione della presunzione di innocenza, perché il tribunale non si era ancora pronunciato (31/2015).

Tutte le prese di posizione del Consiglio della stampa possono essere consultate al sito: www.presserat.ch.

IV. Comunicazione

In occasione della sua assemblea plenaria, nel maggio 2015, il Consiglio della stampa ha invitato alcuni giovani giornalisti a discutere del ruolo che esso svolge e della sua immagine. In generale è riconosciuto il « compito prezioso » svolto dal Consiglio. Negativo, invece, il giudizio sul suo rapporto con l'opinione pubblicata. Auspicato è un Consiglio più incisivo, più rapido, capace di intervenire rapidamente nelle pubbliche discussioni sulle questioni deontologiche. Appare incomprensibile, inoltre, che le redazioni non siano obbligate a pubblicare le prese di posizione del Consiglio che le riguardano.

La conferenza stampa annuale del Consiglio della stampa è stata organizzata in giugno, soprattutto per pubblicizzare la presa di posizione 25/2015 circa le procedure giudiziarie (cfr. III).

Nove redazioni sono state visitate da membri del Consiglio della stampa nel corso dell'anno. Tre persone hanno chiesto di assistere (e hanno di fatto assistito) a una seduta camerale. Chi desidera fare uso di questa possibilità è invitato a leggere le indicazioni contenute al sito www.presserat.ch.

V. L'incontro di Vienna dell'AIPCE

Oltre a concludere la discussione avviata a Bruxelles nel 2014 circa i criteri di appartenenza e la struttura dell'Alleanza dei Consigli indipendenti della stampa in Europa (AIPCE), l'incontro di Vienna ha toccato varie questioni di attualità: il rapporto tra satira e libertà di parola, il terrorismo e i rifugiati, la concentrazione dei media, la tendenza ad avvicinare pubblicità e lavoro redazionale. Chi scrive ha sollevato il problema del tempo di reazione dei consigli della stampa, constatando come tutti gli organismi analoghi al nostro Consiglio della stampa conoscano la tensione tra la necessità di darsi tempo per riflettere e l'opportunità di essere presenti e più attivi nei momenti caldi delle discussioni sulla deontologia.